

1 aprile 997, Milano

Nel nome di Cristo, Ottone III per grazia di Dio imperatore augusto, nel primo mese del suo regno, al 1 di aprile, nella X indizione.

A te Costantina figlia di Giseberto giudice della città di Pavia e vedova di Ildone, amica nostra; noi nel nome di Dio Anselmo figlio di Anselmo giudice, e tutti e due gli Anselmi, padre e figlio, abitanti nella città di Milano, il padre Anselmo d'accordo con il figlio Anselmo, tutti e due professando il vivere secondo la legge longobarda, abbiano detto alla presenza dei testimoni: "Doniamo a te, cui vogliamo bene, e confermiamo che da oggi tu hai, con diritto e potere, la proprietà di queste case e terreni, che noi padre e figlio possediamo nei paesi di Treciano e Gudo.

Nel paese di Treciano il potere comprende esattamente dieci pertiche giogali; di campi arabili dieci 'jugeri', di prati quattro 'jugeri', di boschi e castani e rovi e sterpaglie cinque 'jugeri' e mezzo, e questo podere è amministrato e coltivato da Adelberto.


Nel sopraddetto paese di Gudo il podere si estende per tre pertiche giogali e tre tavole: di vigneti con loro terreno un 'jugero' e undici pertiche giogali, di campi arabili otto 'jugeri', di terreno a bosco un 'jugero', è questo podere è lavorato da Leone.

E insieme noi sopraddetti padre e figlio doniamo a te Costantina nostra amica con questo documento di donazione — e in cambio ne abbiamo ottenuto il lauegild — un appezzamento di terra di nostra proprietà con una casa in muratura ed alcune capanne, che si trova entro la stessa città di Milano, non lontano dalla porta detta Ticinese e presso la casa dove abitiamo.

E questa terra confina ad oriente ed a settentrione con la proprietà di noi padre e figlio, che ci riserviamo, a occidente con la pubblica via, a mezzogiorno (con la chiesa) di S. Maria; e questa pezza di terra misura sei tavole legalmente misurate; e questa terra si estende lungo la via pubblica per trenta piedi detti di Liutprando.

E questa con le case ed i terreni sopradescritti, con le case che stanno di sopra e di sotto, con i confini e gli ingressi, come sopra si legge, da oggi integralmente doniamo, cediamo, conferiamo a te sopradescritta Costantina amica nostra, e con la presente carta di donazione confermiamo che da oggi tu, o la persona a cui tu l'avrai donata, e i vostri eredi potrete disporne come vorrete, con pieno diritto di proprietà, senza alcuna opposizione da parte di noi padre e figlio e dei nostri eredi.

Inoltre noi sopraddetti padre e figlio ed i nostri eredi ci impegnamo e promettiamo a te Costantina, o alla persona a cui tu avrai dato la terra, e ai vostri eredi, che difenderemo da ogni uomo, i beni soprade-



scritti; e se non saremo in grado di difendervi o se presumeremo di sollevare una causa contro questo documento di donazione, vi restituiremo il doppio delle case e dei beni sopraddetti, computando il valore secondo la stima che ne sarà fatta allora, sia per i beni siti entro la città di Milano, sia quelli fuori nei paesi, come sopra descritti. E per confermare questa donazione noi padre e figlio sopraddetti abbiamo dunque ricevuto da te Costantina dal tuo inviato Giseberto detto anche Gottedredo, notaio, come 'launegild' due maniche (un vestito) perchè la donazione come qui sopra si legge resti ferma sempre per te e per i tuoi eredi, perchè così siamo d'accordo".

Stipulato nella detta città di Milano.

Io + Anselmo, ho firmato ed ho ricevuto il soprascritto "launegild", e sono d'accordo con mio figlio.

Segno + di mano del soprascritto Anselmo, che chiese di fare questo documento di donazione ed ha ricevuto il soprascritto "launegild".

Io + Giseberto, notaio, giudice del sacro palazzo, rogato, ho firmato.

Io + Adelmaro, giudice dell'imperatore, rogato, ho firmato.

Io + Angelberto, giudice del sacro palazzo, rogato, ho firmato.

Commento al documento

In questo documento si nota come le successioni dei vari domini stranieri, ha fatto sì che si possa scegliere di vivere secondo la legge Romana, Longobarda o Salica.

Gli Anselmi professano di essere di legge Longobarda: ciò però non significa la loro discendenza da tale popolo, ma solo la osservanza della loro legge.

Nel documento troviamo i seguenti personaggi e luoghi:

— Ottone III (908-1002) incoronato a Roma nel 996 imperatore da Papa Gregorio V suo cugino, iniziò verso l'anno mille una riforma istituzionale, la cosiddetta "Renovatio Imperii" che prevedeva l'unione dell'impero di occidente con quello d'oriente e la collaborazione dell'impero con il papato. La morte prematura fece rimanere tale riforma allo stato di progetto.

— Adelberto è il coltivatore del podere di Costantina in Tre-ciano.


— Gli Anselmi - Giseberto e Costantina di Milano e di Pavia: si notino i rapporti di parentado, di amicizie e di compere, vendite e donazioni tra i cittadini delle due città e le proprietà nel contado.

— Giseberto, Adelmaro ed Angelberto sono i notai dell'atto.

10 novembre 1031, Milano

(S N) In Christi nomine. Chunradus gracia Dei imperator augustus, anno imperii eius quinto, decimo die mensis novembris, indicione quindecima. / Constat me Gisla veste et velamen sancte religionis induta et relicta quondam Tadoni, de civitate Cummo, et filia / Gotefredi de loco Albariate, qui professa sum ex natione mea lege vivere Langobardorum, mihi qui supra Gisle consenciente / Tederulfus filio de mundoaldo meo et subter confirmante, accepissem, sicuti et in presentia testium m[an]i[us] / festa sum qui accepi, ad te Anselmus Avocentus filius bone memorie item Anselmi de civitate Mediolanum arigentum] / denarios libras quadraginta et due, sinitum precium pro casis et omnibus rebus territorii illis iuris mei / quam abere vissa sum in loco et fundo Treciano, quod sunt ipsis rebus tam sedimimas, clausuris, / campis, pratis, pascuis, vineis et silvis stallareis cum areis suarum; et sunt ipsis rebus totis insi/mul per mensura iusta iugies legitimas quattuordecim. Que autem suprascriptis casis et rebus / territorii superius dictus cum superioribus et inferioribus seu cum finibus et accessionibus suorum / in integrum ab ac die tibi qui supra Anselmi pro suprascripto arigento vendo, trado et mancipio, et facias exinde / a presenti die tu et cui tu dederis vestrisque heredibus iure proprietario nomine quicquid volueritis / sine omni mea et heredum meorum traditione. Quidem et spondeo adque promitto me ego qui supra / Gisla una cum meos heredes tibi qui supra Anselmo et cui tu dederis vestrisque heredibus suprascriptis casis et / rebus qualiter superius legitur in integrum ab omni omine defensare. Quid si defendere / non poterimus, aut si contra ac cartula vindicionis per quodvis ingenium agere aut / causare presumerimus, in dubium vobis predictis casis et rebus restituamus, si/cut pro tempore fuerint aut valuerint sub extimacione in eodem loco. Quia sic inter / nobis convenit. Et si propter honorem velamen capiti meo mihi aliquid impetit lege / Romana, nec me liceat ullo tempore nolle quod volui, sed quod a me hic semel / factum vel conscriptum est sub iusturandum inviolabiliter conservare promitto cum stipulatione subnixta. Actum suprascripta civitate Cummo.

- Signum † manum suprascripte Gisle, qui ac cartula vindicionis fieri rogavit.
- Signum † manum suprascripto Tederulfi filio et mundoaldo eidem Gisle, qui ei consensit ut supra.
- Signum †† manibus Meloni et Arnulfi germanis, lege viventes Romana, testes.
- Signum †† manibus Dagiberti qui et Amizo de eadem civitate



Mediolanum et Georgii filius Adelberti / de predicta civitate Cummo.
testes.

(S) Iohannes iudex rogatus subscripsi.

(SN) Remedius notarius et iudex scripsi, post tradita complexi
et dedi.

Traduzione

10 novembre 1031, Milano

Corrado, Augusto Imperatore, per grazia di Dio, nell'anno V del
suo impero, il 10 novembre.

Io Gisla, monaca e vedova del fu Tadone, della città di Como e
figlia di Godefredo, del luogo di Albairate, sottoposta alla legge longobarda, con il mio consenso e con l'approvazione di mio figlio e curatore Tederulfo, e come ho dichiarato, anche alla presenza dei testimoni, do atto di aver ricevuto da te, Anselmo Avvocato, figlio della buona memoria di Anselmo della città di Milano, 42 libbre di denari d'argento, prezzo stabilito per le case e tutte quelle terre riconosciutemi proprietà nel luogo di Trecciano; dichiarato che si tratta di seminati, recinti, campi, prati, pascoli, vigne, boschi con le rispettive stalle, e sono in tutto 14 "jugeri" di terre. Pertanto, io vendo e consegno a te Anselmo, in cambio del denaro sopra stabilito, le case sopraddette ed i terreni, con aree soprastanti e sottostanti, con terreni e relative accessioni; fanno d'ora in poi ciò che vorrete tu e coloro ai quali tu li darai, e i vostri eredi, legittimi proprietari, senza diritto di opposizione da parte mia e dei miei eredi.

Che anzi, io Gisla, assieme ai miei eredi, mi impegno a difendere da chiunque le case sopraddette e la totalità dei beni di cui sopra si legge.

E se non potremo difenderli o se oseremo agire contro di voi per qualsiasi motivo, ti dovremo restituire il doppio per le predette case e terre, così come saranno state valutate nel tempo e nel luogo.

Perchè così conveniamo. E se anche mi sopravvenisse, a causa del mio stato, qualche obbligo della legge romana, mai possa ricusare quello che ho voluto, e ciò che qui ho fatto e sottoscritto, una volta per tutte, mi impegno sotto giuramento a mantenere.

Il contratto è stato fatto a Como.

Firma di Gisla proponente questo documento di vendita.

Firma di Tederulfo, figlio e curatore di Gisla.

Firma dei fratelli Melone e Arnolfo, testimoni di legge romana.

Firma di Dagoberto di Milano e di Giorgio, figlio di Adalberto da Como testimoni.

Giovanni, giudice richiesto, sottoscrisse.

Remedio, notaio e giudice, dopo il contratto, provvide alla stesura del documento ed alla consegna dei beni.

Commento al documento

La precarietà delle condizioni di vita di allora, fa sì che sia chi vende che chi compra si impegna a difendere i beni dei quali entra in possesso o che cede.

In questo documento vengono nominati i seguenti personaggi e luoghi:

— Corrado II, detto il Salico. Eletto re di Germania nel 1024 con l'appoggio tra l'altro dell'Arcivescovo di Milano Ariberto di Intimiano, venne da lui incoronato a Milano re d'Italia nel 1026 e poi a Roma come imperatore dal Papa Giovanni XIX nel 1027.

Venne un'altra volta in Italia nel 1036 per aiutare Ariberto ed i grandi nobili lombardi (capitanei) fedeli all'arcivescovo, che lottavano contro i piccoli nobili (valvassori).

Venne anche a lite con l'arcivescovo, assediò Milano e, il 28 maggio 1037, emanò la "Constitutio de Feudis" che rendeva ereditari i feudi minori.

— Gisla e gli Anselmi sono gli attori del contratto.

— Como - Milano - Pavia: i rapporti tra i nobili erano vasti.

— Treciano: abbiamo una interessante descrizione delle coltivazioni agricole del luogo: seminati, prati, pascoli, boschi per la caccia, case, stalle, quindi c'erano contadini e si faceva l'allevamento del bestiame.

QUARTO DOCUMENTO

1213, mercoledì 28 agosto

Anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo tertiodecimo, die mercurii, IIII die ante Kalendas septembris, indicione prima.

Promisit atque guadam dedit Jacobus Zucus consul comunis et loci de Loirana et omnia sua bona et bona illius comunis et locis pignoris obligavit, et etiam finito et deposito eius officio teneatur, Airoldino de Currado civitate Mediolani, ita quod ipse consul dabit ac solvet vel dare et solvere faciet ipsum comune eidem Airoldino vel suo certo misso dehinc ac diem dominice proxime solidos quinque, et cum omni dispendio et guiderdono exinde post ipsum terminum preteritum facto pro ipsis denariis excucendis et mutuandis. Quos vero denarios suprascriptus consul ibi fuit confessus se ei dare debere quia fecit fagiam illius loci possitiam ad fosatum de Roxate eidem loco, et qui denarii remanserant ad solvendum comune Roxate.

Interfuerunt ibi testes Guido Zuca et Ambrosius de Pubiga.
(S T) Ego Johannes qui dicor Lungus notarius domni imperatoris
Enrici ac missus domni Ottonis imperatoris hoc scripsi et tradidi.

Traduzione

mercoledì 28 agosto 1213

Ne'll'anno dell'Incarnazione del Signore 1213, giorno di mercoledì, 29 agosto, indizione prima.

Giacomo Zuco, console del comune e del territorio di Loirana, promise e garantì, vincolando in pegno tutti i suoi beni e tutti i beni del comune e del territorio, e sia tenuto dall'impegno anche qualora decadde dalla carica, ad Airoldino di Corrado della città di Milano quanto segue: cioè che il console darà e pagherà o il comune farà dare e pagare al detto Airoldino o ad un suo delegato di fiducia, entro la prossima domenica, cinque soldi e in più il rimborso delle spese e degli interessi pagati per ottenere a prestito i denari nel tempo trascorso dopo la scadenza del termine.

Il console dichiarò di essere debitore dei denari in questione, perchè aveva usurpato un terreno presso il fossato di Rosate, nel territorio di Rosate, e che quei denari erano rimasti da pagare al comune di Rosate.

Furono presenti i testimoni Guido Zuca ed Ambrogio da Pubiga. Io Giovanni chiamato Lungo, notaio dell'imperatore Enrico e messo dell'imperatore Ottone, ho scritto e consegnato questa carta.

Commento al documento

In questo documento troviamo citati i seguenti personaggi e luoghi:

— Enrico IV, detto il Leone, imperatore di Germania dal 1056 al 1106, pessimo, crudele, dissoluto e tiranno del suo popolo, nella lotta delle investiture ebbe per avversari quattro papi: Gregorio VII, Vittore III, Urbano II e Pasquale II.

Dovette umiliarsi a Canossa (gennaio 1077) ma poi fece pegno di prima.

Nel 1080 fece dichiarare decaduto Papa Gregorio VII ed eleggere in sua vece l'antipapa Clemente III (Guiberto arcivescovo di Ravenna, dal quale fu incoronato imperatore a Roma nel 1084) da un conciliabolo di vescovi tedeschi a Bressanone.

— Ottone IV, figlio di Enrico IV, imperatore di Germania del 1179 al 1218, fu incoronato a Roma imperatore da Papa Innocenzo III nel 1209.

— Gli attori dell'atto sono: Giacomo Zuco, console del co-

mune di Loirana ed Airoldino di Corrado, proveniente dalla nobile famiglia milanese dei "da Corrado".

— I testimoni sono Guido Zuca ed Ambrogio da Pubiga, notaio è Giovanni Lungo.

— Loirana, già comune nel 1213, comprendeva i villaggi di Treciano e di Terciago, apparteneva alla pieve di Cesano.

— Rosate, confinante come territorio con quello di Loirana, era capo-pieve e collegata matrice di numerose parrocchie.

— Faggia: in questo documento indica un riattamento di opera pubblica in relazione al fossato di Rosate.

NB. Loirana poi chiamato Loirano è sempre stata una unica proprietà distinta in Maggiore e Minore per la diversità numerica di perticato e di famiglie (fuochi) che vi prestavano lavoro. Abbiamo vari documenti nel 1700-1800 e scritte sopra varie cascine, tra cui la casc. Forosera, in cui compare la dicitura "Loirano comune" comprendente i due villaggi di Treciano e di Terciago. Attualmente gli stabili di Loirano sono stati demoliti, perchè venduti dagli ultimi proprietari, i sigg. Papetti; detti territori vennero tagliati dalla Vigevanese Nuova e sopra di essi sorse il nuovo villaggio chiamato quartiere "Zingone" dal nome dell'ultimo acquirente.

I "da Treciano"

La "gens tercia", discendente dal personaggio romano "Tertius" primo proprietario del luogo, a poco a poco si è insediata nei tre villaggi di Loirana, Terciago e Treciano.

In questa enciclopedia di ricerche storiche, e precisamente nel II volume, capitolo I, dal titolo "Lorenzo da Treciano" abbiamo parlato a lungo di questa famiglia, di essa non aggiungeremo altro.

Parleremo invece diffusamente della famiglia i "da Terciago" che hanno dato alla diocesi di Milano un arcivescovo, Uberto III da Terciago, al comune di Milano numerosi consoli ed al Duomo di Monza insigni ecclesiastici.

I "da Terciago"

Numerosissimi documenti, che presenteremo al lettore solo in sunto, ci parlano di altrettanto numerosi personaggi provenienti da tale famiglia.

